

DELIBERAZIONE 3 LUGLIO 2014
326/2014/R/GAS

MODALITÀ PER IL RIMBORSO, AI GESTORI USCENTI, DEGLI IMPORTI RELATIVI AL
CORRISPETTIVO UNA TANTUM PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DI GARA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 3 luglio 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 4 giugno 2010, n. 96;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (di seguito: decreto-legge 145/13);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 19 gennaio 2011, recante “Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale”;

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 aprile 2011, recante “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 164/00”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 18 ottobre 2011, recante “Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” (di seguito: decreto 226/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 febbraio 2013, di approvazione del contratto di servizio tipo per lo svolgimento dell’attività di distribuzione del gas naturale ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 164/00;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 16 febbraio 2012, 44/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 44/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2012, 308/2012/A, di approvazione del Piano strategico triennale 2012-2014;
- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 77/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 77/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 11 ottobre 2012, 407/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 407/2012/R/ gas);
- la deliberazione dell’Autorità 21 marzo 2013, 113/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 30 maggio 2013, 230/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 230/2013/R/ gas);
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 573/2013/R/gas);
- l’Allegato A alla deliberazione 573/2013/R/GAS, recante “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019” (di seguito: RTDG);
- la memoria dell’Autorità 13 gennaio 2014, I/2014/I/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 16 gennaio 2014, 5/2014/R/COM (di seguito: deliberazione 5/2014/R/com);
- la segnalazione dell’Autorità 13 febbraio 2014, 58/2014/I/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 6 marzo 2014, 93/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 93/2014/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 3 aprile 2014, 155/2014/R/GAS;

- il documento per la consultazione 24 maggio 2012, 212/2012/R/GAS;
- il documento per la consultazione 2 agosto 2012, 341/2012/R/GAS;
- il documento per la consultazione 14 febbraio 2013, 56/2013/R/GAS;
- il documento per la consultazione 13 giugno 2013, 257/2013/R/GAS;
- il documento per la consultazione 7 agosto 2013, 359/2013/R/GAS;
- il documento per la consultazione 13 febbraio 2014, 53/2014/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 53/2014/R/gas);
- il documento per la consultazione 17 aprile 2014, 178/2014/R/GAS;
- il documento per la consultazione 24 aprile 2014, 190/2014/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 190/2014/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto 226/11 è stato approvato il regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale;
- l'articolo 8, comma 1, del decreto 226/11 stabilisce che il gestore aggiudicatario della gara corrisponda alla stazione appaltante un corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri della gara, ivi inclusi gli oneri per il funzionamento della commissione di gara (di seguito anche: corrispettivo *una tantum*) e prevede che i criteri per la definizione del medesimo corrispettivo siano definiti dall'Autorità;
- secondo quanto indicato al punto 18 dell'Allegato 2 del decreto 226/11, recante il Bando di gara tipo, l'impresa aggiudicataria versa il corrispettivo *una tantum* all'atto della stipula del contratto di servizio;
- con la deliberazione 77/2012/R/gas, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti attuativi degli adempimenti previsti in materia di criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 77/2012/R/gas l'Autorità, con la deliberazione 407/2012/R/gas, ha stabilito i criteri per la definizione del corrispettivo *una tantum*;
- il punto 4 della deliberazione 407/2012/R/gas, prevede che, per gli affidamenti, relativi al primo periodo, come definito nel decreto 226/11, effettuati negli anni successivi al 2012 il corrispettivo *una tantum*, determinato sulla base della formula riportata al punto 1 della medesima deliberazione, sia adeguato per l'inflazione in base all'andamento del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (al netto dei tabacchi), rilevato dall'Istat;
- con la deliberazione 230/2013/R/gas l'Autorità ha adottato disposizioni integrative in materia di corrispettivo *una tantum* per i casi di accorpamento di ambiti di dimensione superiore a 100.000 punti di riconsegna;
- con la deliberazione 5/2014/R/com l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti ai fini dell'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 145/13, ivi incluse le disposizioni in materia di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- con la deliberazione 93/2014/R/gas l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti attuativi delle disposizioni previste in materia di

affidamento delle concessioni per il servizio di distribuzione del gas naturale dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 69/13, integrativi rispetto a quelli adottati nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 77/2012/R/gas.

CONSIDERATO CHE

- l'articolo 1, comma 16-quater, del decreto-legge 145/13 prevede che *“al fine di dare impulso all'indizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, i gestori uscenti anticipano alla stazione appaltante l'importo equivalente al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, come riconosciuto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con le delibere n. 407/2012/R/gas dell'11 ottobre 2012 e 230/2013/R/gas del 30 maggio 2013. Nel caso di due o più gestori, l'anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei comuni dell'ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti, pubblicati nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico. La corresponsione dell'importo è effettuata a titolo di anticipo alla stazione appaltante di cui all'articolo 2 del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 226 del 2011 ed è rimborsata, comprensiva di interessi, dal concessionario subentrante all'atto dell'avvenuta aggiudicazione del servizio, con modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.”*;
- l'Autorità, secondo quanto previsto dall'articolo 2 legge 481/95, promuove la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo e nella definizione del sistema tariffario deve considerare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio.

CONSIDERATO CHE

- la deliberazione 407/2012/R/gas prevede che l'Autorità provveda a riconoscere in tariffa il corrispettivo *una tantum*, riconosciuto alla stazione appaltante per la copertura dei costi di gara;
- nella parte motivazionale della deliberazione 573/2013/R/gas l'Autorità ha stabilito che nella definizione delle modalità di riconoscimento in tariffa dei costi relativi alla corresponsione del corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara si tenga conto dell'esigenza di certezza dei flussi tariffari per i soggetti che partecipano alla gara;
- nel documento per la consultazione 53/2014/R/gas l'Autorità ha espresso l'orientamento di prevedere che i costi relativi alla corresponsione del corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri della gara siano riconosciuti per la durata del periodo di concessione, come quota annua di ammortamento dell'onere sostenuto.

CONSIDERATO CHE:

- con il documento per la consultazione 190/2014/R/gas l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti in relazione alla definizione delle modalità di rimborso ai gestori uscenti degli importi per la copertura degli oneri di gara, con particolare riferimento:
 - alle modalità di determinazione degli interessi da riconoscere al gestore uscente, prospettando l'adozione del regime finanziario dell'interesse semplice, considerando l'intervallo temporale che intercorre tra
 - i. il tempo $t0$, prossimo al momento in cui la stazione appaltante avvia le sue attività, in cui il gestore uscente versa alla stazione appaltante il corrispettivo di gara, a titolo di anticipazione;
 - ii. il tempo $t1$, prossimo alla stipula del contratto di servizio, in cui il gestore entrante versa al gestore uscente, a titolo di rimborso, la somma anticipata dal medesimo gestore uscente alla stazione appaltante comprensiva di interessi;
 - alla scelta del tasso di interesse, ipotizzando di fare riferimento al livello del costo del debito, come espresso dall'elemento Kd della formula di calcolo del WACC, che per il primo biennio (2014-2015) del quarto periodo regolatorio relativo ai servizi di distribuzione e misura del gas, assume valore pari a 4,86% e di cui è previsto l'aggiornamento per gli anni successivi a seguito dell'adeguamento biennale del tasso di rendimento delle attività prive di rischio, sulla base di quanto stabilito dai commi 10.2 e 10.3 della RTDG;
- nel medesimo documento per la consultazione 190/2014/R/gas l'Autorità ha ipotizzato di integrare le disposizioni in materia di riconoscimento in tariffa dei costi relativi alla corresponsione del corrispettivo *una tantum*, prospettate in ultimo nel documento per la consultazione 53/2014/R/gas, prevedendo che al gestore entrante sia riconosciuta anche la copertura degli interessi pagati al gestore uscente in relazione agli importi anticipati alla stazione appaltante, con modalità analoghe a quelle che saranno definite per la copertura del corrispettivo *una tantum*.

CONSIDERATO CHE

- con riferimento all'ipotesi di adozione del regime finanziario dell'interesse semplice per il calcolo degli interessi, un soggetto si è dichiarato favorevole, mentre altri quattro soggetti hanno segnalato l'esigenza di adottare il regime dell'interesse composto, essendo l'intervallo di tempo che intercorre tra $t0$ e $t1$ di norma superiore all'anno e tenendo conto che l'indebitamento delle aziende è sottoposto al regime dell'interesse composto;
- con riferimento alla scelta del tasso di interesse, diversi soggetti hanno giudicato positivamente l'ipotesi di adozione di un tasso pari al Kd ; un soggetto ha segnalato l'opportunità di adottare il WACC, mentre un altro soggetto suggerisce l'adozione del tasso di rendimento medio annuo dei BTP quinquennali *benchmark* rilevati dalla Banca d'Italia nell'ultimo anno pari all'1,923% aumentato di un fattore che potrebbe essere sempre non superiore allo 0,45% e propone che il tasso sia relativo ai dati emessi sul BTP

quinquennale rilevato dalla Banca d'Italia nel mese precedente l'erogazione del rimborso *una tantum*;

- l'ipotesi di riconoscimento in tariffa degli interessi corrisposti al gestore uscente con modalità analoghe a quelle previste per la copertura dell'*una tantum* è stata condivisa da tutti gli operatori che hanno partecipato alla consultazione. Due soggetti hanno segnalato l'opportunità che ai fini della determinazione della rata annua a copertura dell'*una tantum* si utilizzi un tasso pari al WACC e non al tasso di rendimento del capitale di debito utilizzato ai fini della determinazione del WACC, come prospettato nel documento per la consultazione 53/2014/R/gas.

CONSIDERATO CHE

- le decisioni relative alle modalità di riconoscimento in tariffa degli interessi corrisposti al gestore uscente saranno assunte dall'Autorità nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 44/2012/R/gas.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione a quanto emerso dalla consultazione, prevedere che:
 - con riferimento alla definizione delle modalità di rimborso ai gestori uscenti degli importi per la copertura degli oneri di gara, sia adottato il regime dell'interesse composto, tenuto conto che i periodi di tempo a cui si riferiscono gli anticipi potrebbero, presumibilmente, avere durata superiore all'anno;
 - sia applicato un tasso di interesse, per il calcolo degli interessi, pari al livello del costo del debito, come espresso dall'elemento "tasso di rendimento del capitale di debito" utilizzato ai fini della determinazione del WACC (*elemento Kd* della formula di calcolo del WACC), che per il primo biennio (2014-2015) del quarto periodo regolatorio relativo ai servizi di distribuzione e misura del gas assume valore pari a 4,86%, in quanto ritenuto adeguato in relazione all'esigenza di bilanciare la tutela dei clienti finali, chiamati in ultimo, tramite le tariffe, a coprire tale onere, con considerazioni sull'equilibrio economico-finanziario delle imprese distributrici, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 481/95;
 - il tasso di interesse di cui al punto precedente venga aggiornato, per i bienni successivi al primo, ricadenti all'interno del quarto periodo regolatorio relativo ai servizi di distribuzione e misura del gas, in coerenza con gli adeguamenti biennali del tasso di rendimento delle attività prive di rischio, sulla base di quanto stabilito dai commi 10.2 e 10.3 della RTDG;
 - per i casi di rimborsi successivi al 31 dicembre 2019, il tasso di interesse da applicare ai periodi successivi a tale scadenza saranno definiti nell'ambito della regolazione tariffaria per il quinto periodo, in continuità con i criteri individuati nella presente deliberazione

DELIBERA

1. di prevedere che in relazione alla definizione delle modalità di rimborso ai gestori uscenti degli importi per la copertura degli oneri di gara di cui al decreto 226/11:
 - a. sia adottato il regime dell'interesse composto;
 - b. sia applicato un tasso di interesse pari al tasso di rendimento del capitale di debito utilizzato ai fini della determinazione del *WACC*, che per il primo biennio (2014-2015) del quarto periodo regolatorio relativo ai servizi di distribuzione e misura del gas assume valore pari a 4,86%;
 - c. il tasso di interesse di cui alla precedente lettera b. sia aggiornato per i bienni successivi al primo, ricadenti nel quarto periodo regolatorio, sulla base di quanto stabilito dai commi 10.2 e 10.3 della RTDG;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

3 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni